

COMUNE DI MASSELLO

Città metropolitana di Torino

PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024

L'organo di revisione

CHIESA DANIELA

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE**

Comune di Massello

IL REVISORE UNICO

Parere n. 6 del 23 maggio 2024

La sottoscritta CHIESA DANIELA, revisore dei conti del comune di Massello, nominata dal Consiglio Comunale con delibera n. 36 del 28/10/2022, con la presente fornisce il parere sulla deliberazione n. 23 del 10/05/2024 avente ad oggetto: "Personale non dirigente. fondo risorse decentrate per l'anno 2024. indirizzi per la costituzione parte variabile. direttive per la contrattazione decentrata integrativa".

PREMESSO che:

- in data 22.05.2024, tramite posta elettronica è pervenuta all'Organo di Revisione la richiesta di parere sulla proposta di Costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024;

- il CCNL comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018 disciplina all'art. 67 la costituzione del Fondo risorse decentrate destinato a politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;

- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:

a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;

b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

- che l'art. 8, comma 6, del C.C.N.L. 21/05/2018 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001";

- che inoltre, l'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

- che l'art 40 bis dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

- che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

- che detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

PRESO ATTO:

- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, ed, in particolare: "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile fornito dalla del Responsabile Finanziario;

RILEVATO

- che per rispettare il vincolo previsto dall'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017 non è stato necessario procedere alla decurtazione del Fondo risorse decentrate 2024:

Fondo risorse decentrate anno 2024:

COSTITUZIONE PARTE STABILE CCNL 21/05/2018 art. 67 c.1 € 655,48

COSTITUZIONE PARTE VARIABILE SOTTOPOSTA AL VINCOLO

CCNL 21/05/2018 art. 67 c. 2 c) € -

TOTALE € 655,48

CONTROLLO LIMITE FONDO EX ART. 23 comma2 D.Lgs. 75/2017

Determina la decurtazione di - € 0

FONDO SOGGETTO AL VINCOLO

AL NETTO DELLE DECURTAZIONI € 655,48

ACCERTATO che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale anno 2024 rispetta la disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale anno 2024 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale anno 2024 rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla "Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale anno 2024".

L'Organo di revisione
Edda Daniela Chiesa

Torino, 23 maggio 2024